VERIFICHE ISPETTIVE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LE SOCIETA' PRIVATE E LE STRUTTURE SANITARIE NELL'AMBITO DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Latina, 28 giugno 2017

ARGOMENTI:

- L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA ED I RAPPORTI CON L'AUTORITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- IL NUCLEO SPECIALE PRIVACY
- IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
- SANZIONI

DIPENDENZA GERARCHICA

AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

FUNZIONI OPERATIVE (ex circ. n. 340000/15 e circ. n. 50010/06)

- COLLABORAZIONE CON AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- RELAZIONI OPERATIVE

- DIREZIONE OPERATIVA

- ESECUZIONE DIRETTA DELLE ATTIVITA' RICHIESTE DALL'AUTORITA'

- AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMPONENTE TERRITORIALE

- ANALISI FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI E PROPOSTE ALL'AUTORITA'

PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA

IL REPERIMENTO DI DATI ED INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA CONTROLLARE

L'ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

LA PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE AGLI ACCESSI ALLE BANCHE DATI, ISPEZIONI E VERIFICHE E ALLE ALTRE RILEVAZIONI NEI LUOGHI OVE SI SVOLGE IL TRATTAMENTO

PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA

LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DELEGATE PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI NATURA PENALE O AMMINISTRATIVA

LA CONTESTAZIONE DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELEGATE

LA PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE, A RICHIESTA DEL GARANTE, AD ISPEZIONI CONGIUNTE CON AUTORITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI AD ALTRI PAESI

PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA

NELL'ESECUZIONE, A RICHIESTA DEL GARANTE, DI VERIFICHE *ON-LINE*, CODIFICATE SULLA BASE DI UNO O PIÙ PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ, VOLTE A RILEVARE, DALL'ESAME DI SITI WEB E DAGLI ALTRI STRUMENTI TELEMATICI UTILIZZATI, IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEI TITOLARI, PUBBLICI E PRIVATI, CHE EFFETTUANO TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER MEZZO DI RETI TELEMATICHE

LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE, D'INTESA CON L'AUTORITÀ, DI ALTRE INIZIATIVE, ANCHE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

QUANDO RITENUTO NECESSARIO, AL FINE DI AGEVOLARE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE SUCCESSIVE ALL'ISPEZIONE, ALLE ATTIVITÀ DELEGATE ALLA GUARDIA DI FINANZA POTRÀ PARTECIPARE ANCHE PERSONALE DEL GARANTE SPECIFICAMENTE DESIGNATO

INOLTRE L'AUTORITÀ POTRÀ RICHIEDERE, PER IL TRAMITE DEL NUCLEO SPECIALE PRIVACY, LA COLLABORAZIONE DEL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE PER TUTTE QUELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO CHE RICHIEDONO UN'ELEVATA SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO TELEMATICO

ATTIVITÀ DELLA G. DI F.
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL GARANTE PUÒ DELEGARE ALLA GUARDIA DI FINANZA ATTIVITÀ ISPETTIVE

EX ART. 157 DEL CODICE PRIVACY

(ACQUISIZIONI ED ESIBIZIONE DI DOCUMENTI)

EX ART. 158 CODICE PRIVACY

(ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE)

ESECUZIONE DEI CONTROLLI

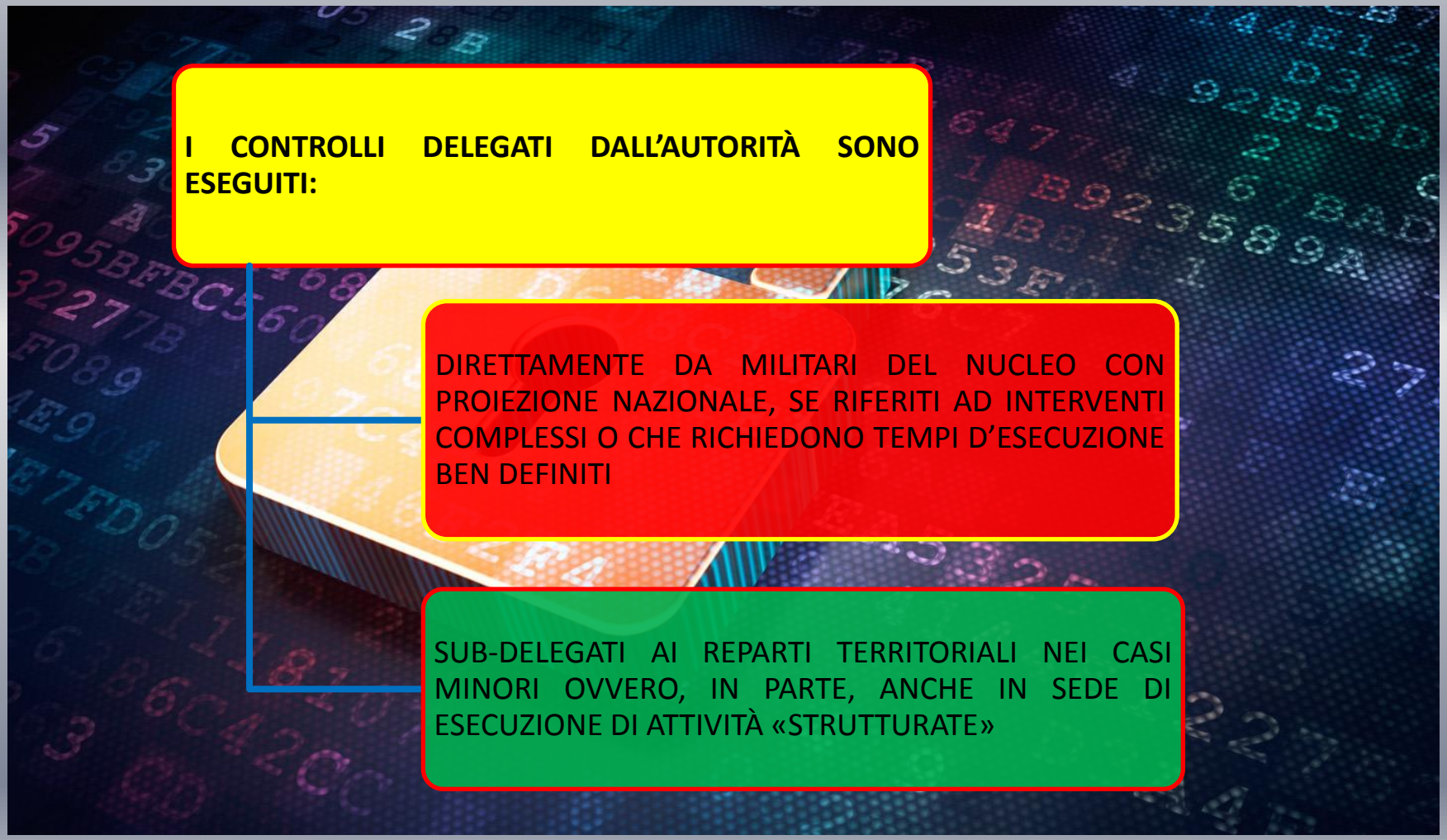

I CONTROLLI DELEGATI DALL'AUTORITÀ SONO ESEGUITI:

- DIRETTAMENTE DA MILITARI DEL NUCLEO CON PROIEZIONE NAZIONALE, SE RIFERITI AD INTERVENTI COMPLESSI O CHE RICHIEDONO TEMPI D'ESECUZIONE BEN DEFINITI
- SUB-DELEGATI AI REPARTI TERRITORIALI NEI CASI MINORI OVVERO, IN PARTE, ANCHE IN SEDE DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ «STRUTTURATE»

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ISPETTIVE
E SANZIONI

Oggetto: *Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).*

In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati da codesta società nei confronti della propria clientela, con particolare riferimento al trattamento di dati volti a rilevare la posizione geografica di persone o oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica e a ai dati raccolti attraverso l'utilizzo di siti *web*, nonché ad eventuali trattamenti di profilazione effettuati, questa Autorità intende verificare il corretto adempimento delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si invita, pertanto, il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 157 del Codice, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta ogni utile informazione e documento al fine di consentire una compiuta verifica di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, con particolare riferimento a:

1) titolarità dei trattamenti di dati personali sopra indicati;
2) designazione degli eventuali responsabili e degli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice;
3) categorie dei dati raccolti e descrizione dettagliata del trattamento, con particolare riferimento alle finalità dello stesso, nonché alle modalità di analisi dei dati, ai soggetti coinvolti, alla tipologia, natura e tempi di conservazione dei dati trattati;

4) in particolare, nel caso del trattamento di dati che rilevino la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (ad esempio, tramite localizzatori installati sui veicoli o tramite "*app*" per *smartphone*), descrizione dettagliata del trattamento effettuato e delle modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all'obbligo di notificazione del trattamento, di cui all'art. 37 del Codice;

5) in particolare, nel caso di profilazione degli interessati, descrizione dettagliata del trattamento, dei dati raccolti e delle finalità, nonché dell'eventuale notificazione dello stesso ai sensi dell'art. 37 del Codice;

6) modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all'obbligo di informativa, di cui all'art. 13, ed alla raccolta del consenso, di cui all'art. 23 del Codice;

7) misure di sicurezza, previste dagli artt. 33 e ss. del Codice e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del medesimo Codice, in concreto adottate;

8) presupposti, ambito e modalità di eventuale comunicazioni a terzi dei dati, anche in riferimento ad eventuali società controllanti, controllate o collegate ed

Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 696772794 - Fax +39 06 696773785
www.garanteprivacy.it
E-mail: dais@gpdp.it
Posta certificata: dais@pec.gpdp.it

all'eventuale trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea.

Inoltre, con riferimento ai trattamenti di dati personali eventualmente raccolti attraverso l'utilizzo del sito internet indicato in allegato (ove presente), nonché di altri eventuali siti *web* utilizzati, specificare:

9) titolarità dei trattamenti di dati personali;

10) finalità del trattamento e descrizione delle modalità dello stesso;

11) designazione degli eventuali responsabili e degli incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice;

12) tipologia, natura e tempi di conservazione dei dati trattati;

13) modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all'obbligo di informativa, di cui all'art. 13, ed alla eventuale raccolta del consenso, di cui all'art. 23, ove previsto.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltro al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, dovrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 164 del d.lgs. n. 196/2003.

TELEMARKETING

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E RETI TELEMATICHE

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE DIGITALI E SICUREZZA INFORMATICA

NUCLEO SPECIALE PRIVACY

NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE

CALL CENTER

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

ACCESSO BANCHE DATI

ACQUISIZIONE BANCHE DATI

ART. 157 CODICE PRIVACY

ART. 158 CODICE PRIVACY

SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL D.LGS. 196/03

LEGGE 689/81 - ART. 11

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

NELLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA FISSATA DALLA LEGGE TRA UN LIMITE MINIMO ED UN LIMITE MASSIMO E NELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE FACOLTATIVE, SI HA RIGUARDO ALLA:

- **GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE;**
- **OPERA SVOLTA DALL'AGENTE PER LA ELIMINAZIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE;**
- **PERSONALITÀ DELLO STESSO;**
- **CONDIZIONI ECONOMICHE.**

RISULTATI ATTIVITÀ SU DELEGA DELL' AUTORITA' - 2016 -

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE CONTESTATE

170

CONTESTAZIONI

E SANZIONI COMPLESSIVE CHE VANNO

DA **1.699.000,00 €** A **14.365.200,00 €**

NEI CONFRONTI DI **124** SOGGETTI VERBALIZZATI

VIOLAZIONI PENALI	
ANNOTAZIONI DI P.G.	12

ISPEZIONI
269

REGOLAMENTO UE 2016/679 – ASPETTI TECNICI

IL REGOLAMENTO

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **4 Maggio 2016**.
- Entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (**25 Maggio 2016**).
- Applicabile **a decorrere dal 25 Maggio 2018.**

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEVONO ESSERE:

- **EFFETTIVE**
- **PROPORZIONATE**
- **DISSUASIVE**.

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

AL MOMENTO DI DECIDERE SE INFLIGGERE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E DI FISSARE L'AMMONTARE DELLA STESSA SI TIENE CONTO DI:

A) LA NATURA, LA GRAVITÀ E LA DURATA DELLA VIOLAZIONE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA NATURA, L'OGGETTO O A FINALITÀ DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE NONCHÉ IL NUMERO DI INTERESSATI LESI DAL DANNO E IL LIVELLO DEL DANNO DA ESSI SUBITO;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

B) IL CARATTERE DOLOSO O COLPOSO DELLA VIOLAZIONE;

C) LE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER ATTENUARE IL DANNO SUBITO DAGLI INTERESSATI;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

D) IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TENENDO CONTO DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ESSI MESSE IN ATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 32;

E) EVENTUALI PRECEDENTI VIOLAZIONI PERTINENTI COMMESSE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

F) IL GRADO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE E ATTENUARNE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI;

G) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATE DALLA VIOLAZIONE;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

H) LA MANIERA IN CUI L'AUTORITÀ DI CONTROLLO HA PRESO CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE SE E IN CHE MISURA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA NOTIFICATO LA VIOLAZIONE;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

I) QUALORA SIANO STATI PRECEDENTEMENTE DISPOSTI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE RELATIVAMENTE ALLO STESSO OGGETTO, IL RISPETTO DI TALI PROVVEDIMENTI;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

J) L'ADESIONE AI CODICI DI CONDOTTA APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O AI MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42;

K) EVENTUALI ALTRI FATTORI AGGRAVANTI O ATTENUANTI APPLICABILI ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, AD ESEMPIO I BENEFICI FINANZIARI CONSEGUITI O LE PERDITE EVITATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE.

REGOLAMENTO UE 2016/679

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE FINO A **10.000.000 EURO** O, PER LE IMPRESE FINO AL 2% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
- OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

REGOLAMENTO UE 2016/679

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE **FINO A 20.000.000 EURO** O, PER LE IMPRESE FINO AL 4% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- PRINCIPI BASE DEL REGOLAMENTO, INCLUSE LE CONDIZIONI RELATIVE AL CONSENSO:
- DIRITTI DEGLI INTERESSATI;
- TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ;
- L'INOSSERVANZA DI UN ORDINE, DI UNA LIMITAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA DI TRATTAMENTO O DI UN ORDINE DI SOSPENSIONE DEI FLUSSI DI DATI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE